

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2 0 1 0

ESTRATTO



Edizioni ETS

MAGNA CARTA DEI GIUDICI¹

Adottata in seduta plenaria dal
CONSIGLIO CONSULTIVO DEI GIUDICI EUROPEI²
in occasione del decimo anniversario della propria istituzione

PRINCIPI FONDAMENTALI

Stato di diritto e giustizia

1. La magistratura rappresenta uno dei tre poteri di ogni Stato democratico. La sua missione è garantire l'esistenza stessa dello Stato di diritto e garan-

¹ Traduzione del testo inglese a cura del dott. Francesco Macrì.

² Lo stato di diritto rappresenta uno dei valori-cardine garantito dal Consiglio d'Europa ed il potere giudiziario ne costituisce il suo pilastro fondamentale. In quest'ottica, nel 2000, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha istituito, al suo interno, un organo *ad hoc*, il *Conseil Consultatif de Juges Européens* (CCJE), competente in materia di indipendenza, imparzialità e ruolo dei giudici negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il CCJE costituisce la prima, e ad oggi unica, istanza europea in seno ad un'organizzazione internazionale composta esclusivamente da giudici. La sua attività si realizza sostanzialmente nella formulazione di proposte e pareri all'attenzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sancisce il diritto di ogni soggetto ad un tribunale indipendente ed imparziale: in questa prospettiva l'azione del CCJE è impegnata nell'attuazione di tali affermazioni di principio onde assicurare, al meglio, la garanzia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sempre nell'ambito delle problematiche legate al settore della giustizia, anche per ottenere quale risultato mediato il rafforzamento della fiducia dei cittadini nella giustizia. La Presidenza del CCJE, per l'anno 2006, è stata affidata al dott. Raffaele Sabato, giudice presso il Tribunale di Napoli e già Presidente del Gruppo di lavoro CCJE-GT per l'anno 2005, il quale è stato confermato anche per l'anno 2007. I responsabili per il Segretariato sono il dott. Stéphane Leyenberger (Segretario) e la dott.ssa Muriel Décot (Vice-segretario). Nel primi mesi del 2006 il Segretariato del CCJE e quello della *Commission pour l'efficacité de la Justice* (CEPEJ) - che collabora attivamente con il CCJE) si sono fusi in un unico organo divenuto quindi comune. In seno al CCJE hanno facoltà di essere rappresentati tutti i 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, unitamente agli Stati osservatori presso detto Consiglio (ovvero la Santa Sede, gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone ed Messico). Beneficiano altresì del ruolo di osservatori del CCJE l'Associazione europea dei Magistrati, MEDEL, la Federazione europea dei giudici amministrativi ed il Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE). Infine, sia la Commissione europea sia il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea sono invitati a prendere parte alle riunioni del CCJE. Il CCJE, stante la specificità del suo mandato, collabora attivamente sia con la menzionata CEPEJ, sia con il *Comité européen de coopération juridique* (CDCJ), e con il *Comité européen pour les problèmes criminels* (CDPC) e la Rete dei Presidenti delle Corti supreme.

tire in tal modo un'appropriata applicazione del diritto in maniera imparziale, giusta, equa ed efficiente.

Indipendenza dei giudici

2. L'indipendenza e l'imparzialità degli organi giudicanti sono precondizioni imprescindibili per l'adeguato funzionamento della giustizia.

3. L'indipendenza della magistratura deve essere ordinamentale, funzionale e finanziaria. Essa deve essere garantita in riferimento agli altri poteri dello Stato, agli utenti della giustizia, agli altri giudici ed alla società in generale, mediante norme di diritto interno della fonte più elevata. È responsabilità dello Stato e di ciascun giudice promuovere e tutelare l'indipendenza della magistratura.

4. L'indipendenza degli organi giudicanti deve essere garantita relativamente all'attività giudiziaria, in particolare nel reclutamento, nella nomina a tempo indeterminato sino all'età pensionistica, nelle promozioni, nell'inamovibilità, nella formazione, nell'immunità giudiziaria, nei procedimenti disciplinari, nella remunerazione e nel finanziamento della giustizia.

Garanzie di indipendenza

5. Le decisioni concernenti la selezione, la nomina e la carriera devono essere basate su criteri obiettivi ed adottate dall'organo cui spetta la tutela dell'indipendenza della magistratura.

6. I procedimenti disciplinari devono incardinarsi presso un organo indipendente, con possibilità di impugnare giudizialmente le decisioni di quest'ultimo.

7. Previa consultazione della magistratura, lo Stato deve assicurare le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per un corretto funzionamento del sistema giudiziario. Il giudice deve beneficiare di una remunerazione e di un sistema previdenziale adeguati e garantiti dalla legge, che lo mettano al riparo da ogni indebita influenza.

8. La formazione iniziale e permanente è, per il giudice, un diritto ed un dovere. Essa deve essere organizzata sotto la supervisione della magistratura.

La formazione è fondamentale per garantire l'indipendenza dei giudici, nonché la qualità e l'efficienza del sistema giudiziario.

9. La magistratura deve essere coinvolta in tutte le decisioni che incidono sull'esercizio delle funzioni giudiziarie (organizzazione dei tribunali, procedure, ulteriori norme rilevanti).

10. Nell'esercizio della giurisdizione, il giudice non può essere destinatario di alcun ordine o istruzione, né sottoposto ad alcuna pressione gerarchica ed è soggetto esclusivamente alla legge.

11. I giudici devono assicurare la parità delle armi tra accusa e difesa. L'indipendenza dei pubblici ministeri è requisito essenziale dello Stato di diritto.

12. I giudici hanno il diritto di aderire ad associazioni nazionali o internazionali di magistrati aventi come finalità la tutela della missione della magistratura nella società.

Organo garante dell'indipendenza

13. Al fine di garantire l'indipendenza dei giudici, ciascuno Stato deve istituire un Consiglio superiore della magistratura o altro organismo specifico, anch'esso indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, investito delle più ampie competenze concernenti ogni aspetto relativo allo statuto dei magistrati, e altresì all'organizzazione, al funzionamento e al prestigio delle istituzioni giudiziarie. Il Consiglio deve essere composto esclusivamente da giudici, oppure da un'ampia maggioranza di magistrati eletti dai loro pari. Il Consiglio superiore della magistratura è tenuto a rendicontare quanto alle sue attività e alle sue decisioni.

Accesso alla giustizia e trasparenza

14. La giustizia deve essere trasparente e occorre che siano divulgate informazioni sul funzionamento del sistema giudiziario.

15. Il giudice deve adoperarsi per assicurare l'accesso ad una soluzione delle controversie rapida, efficace ed economica; deve incentivare la promozione dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie.

16. Gli atti e le decisioni giudiziari devono essere redatti con un linguaggio accessibile, semplice e chiaro. Il giudice deve pronunciare sentenze motivate, in pubblico, entro un termine ragionevole, all'esito di un'udienza equa e pubblica. Il giudice deve applicare metodologie funzionali di gestione del processo e del carico di lavoro.

17. L'esecuzione dei provvedimenti giudiziari è una componente essenziale del diritto ad un giusto processo ed una garanzia dell'efficienza della giustizia.

Etica e responsabilità

18. L'attività del magistrato deve ispirarsi ai principi di deontologia, distinti dalle norme disciplinari. Tali principi devono promanare dagli stessi giudici ed essere inclusi nei percorsi di formazione.

19. In ciascun Paese le violazioni suscettibili di dar luogo a sanzioni disciplinari e il procedimento disciplinare devono essere definiti nello statuto o nella legge di ordinamento giudiziario.

20. Il magistrato deve rispondere penalmente, secondo la legge ordinaria, per i reati commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni. La responsabilità penale del giudice deve essere esclusa relativamente a errori professionali non dolosi commessi nell'esercizio delle sue funzioni.

21. La tutela nei confronti degli errori giudiziari deve incentrarsi su di un appropriato sistema di impugnazioni. A fronti di qualunque altro tipo di carenza nell'amministrazione della giustizia si può procedere unicamente nei confronti dello Stato.

22. Non è corretto esporre il magistrato, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ad alcuna responsabilità personale, anche a titolo di rimborso dello Stato, salvo i casi di condotte volontarie.

Corti internazionali

23. Questi principi si applicano, *mutatis mutandis*, altresì ai giudici di tutte le corti europee ed internazionali.

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di maggio 2011